

Perugia li 04/06/2008

Assistenza Sanitaria all'estero

Disposizioni vigenti e normativa interna

INDICE

Assicurazione infortuni e Assistenza sanitaria all'estero

1	Assicurazione Infortuni.....	2
2	Assistenza sanitaria all'estero.....	2
2.1	Assistenza negli Stati membri CEE.....	3
2.2	Assistenza in Svizzera.....	4
2.3	Assistenza al CERN.....	4
2.4	Assistenza negli USA.....	5
2.5	Assistenza nel Territorio di Altri Stati.....	6

Assicurazione infortuni e Assistenza sanitaria all'estero

1. ASSICURAZIONE INFORTUNI (INAIL)

L'Ufficio Missioni provvede a comunicare all'INAIL il periodo di permanenza fuori sede dei dipendenti INFN e di tutti i collaboratori, ai fini dell'assicurazione infortuni sul lavoro. Pertanto la consegna della richiesta di missione DEVE avvenire in tempo utile per la notifica.

2. ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO

(art. 37 DPR 618/80 e l comma lett. a) b) Legge 833/78)

- a) Forma DIRETTA: mediante convenzioni da stipulare con istituti di sicurezza sociali all'estero o con enti, istituti medici privati, che assicurino il livello di prestazioni garantite dal piano sanitario nazionale;
- b) Forma INDIRETTA: mediante rimborso delle spese sostenute dall'assistito per sé o per i propri familiari aventi diritto, nei casi in cui non sia stato possibile stipulare convenzioni, o quando le stesse siano cessate o sospese, nonché quando le prestazioni rientrino in quelle stabilite dal piano sanitario nazionale ma non ottenibili mediante le predette convenzioni. Oppure in caso di urgenza.

2.1 Assistenza negli Stati membri UE: assistenza DIRETTA in uso nel Paese

Il dipendente si deve far rilasciare dalla ASL di appartenenza, dietro presentazione dell'autorizzazione alla MS, il mod. E 111 oppure il mod. E 106 in relazione alla durata della MS:

mod. E 111 per MS brevi (inferiori a 90 gg)

mod. E 106 per MS di lunga durata (superiori a 90 gg)

I mod. E 111 ed E 106 consentono di ottenere, da parte degli organismi assicurativi del paese di dimora, le prestazioni in natura in caso di malattia e maternità ed anche a titolo provvisorio in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

Il mod. E 111 è in 3 copie di cui:

1 per il dip.te

1 per l'Asl

1 per il Ministero Salute

Il mod. E 106 è in 4 copie di cui:

originale + 1 copia per il dip.te

1 copia per l'Asl

1 copia per Ministero Salute

2.2 Assistenza in Svizzera

I. Periodi inferiori a 90 gg: l'assistenza è indiretta ai sensi dell'art. 3 lett.b) del DPR 618/80

II. Periodi di almeno 90 gg per ogni singola MS: l'assistenza è diretta tramite una convenzione stipulata tra l'Ambasciata d'Italia e la soc. Cassa Mutua Supra ex soc. Vodese e Romanda di Mutuo Soccorso.

Ai fini dell'ammissione alla suddetta cassa il dip.te dovrà farne domanda convalidata dall'ambasciata, fornendo la documentazione richiesta. Si precisa che **sia nel caso di assistenza diretta che indiretta**, il pubblico dip.te prima di partire deve farsi rilasciare o dall'ente di appartenenza o dall'Asl competente ovvero, all'estero, dal Consolato competente l'ATTESTATO EX ART. 15 del DPR 618/80 in triplice copia (per se stesso, per L'Asl, per Ministero Salute).

Tale attestato deve essere immediatamente consegnato al Consolato a cura del dipendente, trattenendone una copia.

2.3 Assistenza al CERN

Essendo il CERN al confine tra il territorio Svizzero e quello Francese, il dipendente può farsi rilasciare prima di partire l'attestato ex art. 15 e il mod. E 111 o E 106, affinché possa usufruire sia dell'assistenza prevista per il paese svizzero sia quella prevista per il paese francese.

2.4 Assistenza negli USA

Per le missioni USA il personale dipendente ed assimilato (escluso borsisti, perfezionandi e laureandi), per poter usufruire dell'assistenza sanitaria deve presentare richiesta all'Ufficio Missioni con almeno una settimana di anticipo, in quanto vanno comunicati al Consolato Italiano presso lo Stato del luogo di missione, i dati relativi alla missione e va predisposto il modulo ex art. 15 DPR 618/80 (o dalla propria ASL o dall'Ufficio Missioni).

Il dip.te dovrà farsi consegnare l'attestato ex art. 15 e consegnarlo immediatamente al Consolato trattenendone una copia. E' prevista la forma DIRETTA secondo quanto stabilito dalla convenzione tra Ministero salute e Blue Cross e Blue Scield.

- I. Periodi inferiori a 90 gg: assistenza ospedaliera limitatamente ai casi di emergenza e relativamente al solo titolare della MS (non ai familiari);
- II. Periodi superiori a 90 gg: cure mediche necessarie e ne possono usufruire anche i familiari purchè a carico e preventivamente segnalati dall'ente inviante al consolato territoriale competente.

Per l'ammissione alla convenzione le UU.OO di appartenenza dovranno notificare via fax (seguita da comunicazione ufficiale) all'ufficio consolare territoriale competente ogni singola missione. Le notifiche devono contenere:

- | | | |
|-----|-----------------------|---|
| i. | MS inferiore a 90 gg: | Nominativo e generalità del dip.te
Status di pubblico dipendente
Data di inizio e fine MS |
| ii. | MS superiore a 90 gg: | Nominativo e generalità del dip.te
Status di pubblico dipendente
Data di inizio e fine MS
Nominativo dei familiari eventualmente a seguito
Indirizzo negli Usa del dip.te in MS |

Il contatto con l'ufficio consolare competente avviene tramite il Consolato Generale: Tel. (312) 467-1550 al 53 Fax: (312) 467 – 1335 Telex: 282 044 ITALCONSUL CGO Stati di sua giurisdizione territoriale: ILLINOIS, IOWA, WISCONSIN, MINNESOTA, SOUTH DAKOTA, NORTH DAKOTA, COLORADO, NEBRASKA, WYOMING, MISSOURI E KENSAS

2.5 Assistenza nel Territorio di altri Stati

Il pubblico dipendente che si rechi in territori con i quali non sono state stipulate convenzioni con istituti pubblici di sicurezza sociale ecc...avrà diritto all'assistenza sanitaria in forma INDIRETTA (cioè rimborso delle spese sostenute come da art. 7 DPR 618/80). Anche in questo caso vale quanto già detto per l'attestato ex art. 15 ad eccezione che il dip.te è tenuto a consegnarlo alle rappresentanze diplomatiche e consolari soltanto al momento dell'inoltro della domanda di rimborso da effettuarsi entro i 3 mesi pena la decadenza dal diritto del rimborso stesso. Per l'assistenza sanitaria presso i paesi extra-comunitari, si consiglia di chiedere alla propria ASL quali sono le procedure consigliate in caso di necessità di prestazioni sanitarie.